

Prot. N. ACIU.2015.278

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 5 giugno 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC – ARTICOLO 52 DEL REG. UE N. 1307/0213: SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che *“Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.”*

Le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nel documento *“La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013”*, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, e comunicate all'Unione europea nei termini stabiliti dalla regolamentazione unionale. L'attuazione dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 è contenuta nel DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.*

Le principali fonti normative che disciplinano la materia sono:

- Articoli 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Articoli 52, 53 e 54 del Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Articolo 12 del Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- Titolo IV del DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”, pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2014;
- Articolo 15 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Articoli 4 e 5 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Articoli 3, 4 e 5 del DM 12 maggio 2015 n. 1566 recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”.

1.1. RIPARTIZIONE DEL PLAFOND NAZIONALE

Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni è pari all'11% del totale nazionale degli aiuti.

Per il 2015 e 2016 corrisponde mediamente a 426,8 milioni di euro all'anno. Nel 2017 si procederà alla revisione dell'intero impianto del sostegno accoppiato a seguito della valutazione d'impatto.

Il sostegno si articola in tre piani: quello zootecnico, quello sui seminativi e quello per le colture permanenti.

Gli importi complessivi, quelli unitari (stimati) ed i target di ettari o capi previsti per ciascuna misura sono indicati nella tabella riportata nell'allegato I alla presente circolare.

2. REGIMI DI SOSTEGNO

L'agricoltore può richiedere il sostegno accoppiato facoltativo nella domanda unica per le seguenti misure:

Settore zootecnia bovina da latte

- 310 VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
- 311 VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
- 312 BUFALE DI ETÀ > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)

Settore zootecnia bovina da carne

- 313 VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)

- 314 VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O
REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI
RAZZA (ART. 21, COMMA 3);

Bovini macellati

- 315 CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI
PER ALMENO SEI MESI (ART. 21 , COMMA 4)
- 316 CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI
PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
- 317 CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI
PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21 , COMMA
5)
- 318 CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI
PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21 ,
COMMA 5)
- 319 CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI
PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21
, COMMA 5)

Settore zootecnia ovi-caprina:

- 320 AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
- 321 CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):

- 122 PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI
VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))
- 123 PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI
ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO)
(ART. 23(9))
- 124 PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO,
ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E
SARDEGNA) (ART. 23(5))
- 125 PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE
LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,
CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))
- 126 SETTORE RISO (ART. 24)
- 127 SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)
- 128 SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)

Settore olio di oliva:

- 129 SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)
- 132 SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA
PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)

138 SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)

2.1. ZOOTECCIA BOVINA DA LATTE

2.1.1. BOVINI DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)

Base normativa

Disposizione		Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”	20	1, 2 e 3
Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 1420	“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.	15	
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”	4	
DM del 12 maggio 2015, n. 1566	“Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”	5	

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è erogato per capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo il regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

I premi sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti che rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano rispettati due dei requisiti precedenti, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

La misura è estesa a tutto il territorio nazionale.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le

determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - *sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i* - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

In caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede inoltre i seguenti controlli, per ciascuna azienda riferita al richiedente:

- Dalla BDN;
 - 1) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;

- Dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (o altre fonti a disposizione degli Organismi pagatori):
 - 2) Che le analisi siano state trasmesse all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;

 - 3) I valori delle analisi siano nei limiti previsti:
 - a) Che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
 - b) Che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
 - c) Che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
 - d) Che, in caso di verifica con risultato negativo in uno delle precedenti lettere a), b) e c), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - c. tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

La mancanza di uno o più dei tre requisiti elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Il premio non viene erogato ai capi che beneficiano del sostegno previsto per il settore delle carni bovine nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.1.2. BOVINI DA LATTE IN ZONE DI MONTAGNA (ART. 20, COMMA 4)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	20	4 e 5
Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 1420	15	
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	4	

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto in questione è aggiuntivo rispetto a quello di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l'aiuto di base.

Il sostegno è erogato per capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, e il cui vitello è identificato e registrato secondo il regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Il premio non viene erogato ai capi che beneficiano del sostegno previsto per il settore delle carni bovine nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo	Nessun rilievo	Sono emerse potenziali sovrapposizioni con le Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici previste nell'ambito dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013

2.1.3. BUFALAE DI ETÀ SUPERIORE A DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	20	7 e 8
Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 1420	15	
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	4	

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto in questione è aggiuntivo rispetto a quello di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l'aiuto di base.

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.2. ZOOTECCIA BOVINA DA CARNE

Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dall'articolo 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato I alla presente circolare (DM 20 marzo 2015, n. 1922).

**2.2.1. VACCHE NUTRICI ISCRITTE A LLGG O RA (ART. 21, COMMA 1) E
VACCHE NUTRICI ISCRITTE A LLGG O RA INSERITE IN PIANI SELETTIVI
O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3).**

La misura si rivolge a vacche nutrici che, oltre ad essere correttamente identificate e registrate secondo la normativa comunitaria, come prevede l'art. 53, comma 3 del reg. (UE) 639/2014, siano iscritte ai Libri genealogici delle rispettive razze da carne o al Registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione, in modo da rendere controllabile l'assegnazione del premio, evitando che esso venga attribuito a fattrici di razze a prevalente attitudine latte. Questa precauzione è integrata dal divieto di assegnazione alla stessa vacca del premio latte e del premio vacca nutrice.

Inoltre, al fine di garantire la sopravvivenza degli allevamenti tipici dell'Appennino, alle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, particolarmente minacciati dal diffondersi del virus IBR, è corrisposto un importo maggiore del 20% del premio di base, per il biennio 2015-2016, al fine di evitare l'abbandono di questi allevamenti nelle zone dell'appennino italiano.

Per il primo anno l'adesione si realizza attraverso il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN).

Esempio di calcolo importo unitario

Plafond vacche nutrici 2015: 40.776.308

Numero totale vacche nutrici: 320.338

di cui n. di capi con maggiorazione 20%: 94.112

di cui n. di capi premio base: 226.226

Formula premio base = Plafond 2015 / ((n. capi base * 1) + (n. capi maggiorazione 20% * 1,2))

Valore unitario premio base Euro/capo: 120,23

Valore unitario premio maggiorazione 20% Euro/capo: 144,27

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	21	1, 2 e 6
Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 1420	15	
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	4	

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto spetta al detentore del capo al momento del parto.

La vacca nutrice di razza da carne o a duplice attitudine deve essere iscritta nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e deve aver partorito nell'anno di riferimento della domanda.

I vitelli devono essere identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione è destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

L'aiuto in questione è aggiuntivo rispetto a quello di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l'aiuto di base.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi alla macellazione, di cui paragrafo 2.2.2, e dai premi per il settore latte bovino, di cui al paragrafo 2.1.1	Nessun rilievo	Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura Pagamenti agro-climatico-ambientali in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013

2.2.2. BOVINI MACELLATI

DI ETÀ COMPRESA TRA 12-24 MESI E ALLEVATI PER ALMENO 6 MESI (ART. 21 , COMMA 4)

DI ETÀ COMPRESA TRA 12-24 MESI E ALLEVATI PER ALMENO 6 MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)

DI ETÀ COMPRESA TRA 12-24 MESI E ALLEVATI PER ALMENO 6 MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 21, COMMA 5)

DI ETÀ COMPRESA TRA 12-24 MESI E ALLEVATI PER ALMENO 12 MESI (ART. 21 , COMMA 5)

DI ETÀ COMPRESA TRA 12-24 MESI E ALLEVATI PER ALMENO 6 MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)

E' previsto un premio per capo bovino macellato tra 12 e 24 mesi, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore ai 6 mesi prima della macellazione.

Le risorse complessive della misura sono pari al 15,6% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato. Il premio base sarà erogato ai bovini macellati da 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi nelle stalle dei richiedenti, mentre per i bovini allevati per almeno 12 mesi, considerando i maggiori costi variabili derivati dagli ulteriori 6 mesi di allevamento, sarà prevista una maggiorazione del 30% del premio di base.

Per i capi allevati e macellati IGP è prevista una maggiorazione del 50% per compensare i maggiori costi di alimentazione e produzione, legati agli standard dei disciplinari.

Quindi, sono previste le seguenti maggiorazioni, **non cumulabili tra loro**:

a) maggiorazione del 30% del premio di base, per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a Sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti.

b) maggiorazione del 50% del premio di base, per i capi macellati certificati come DOP o IGP, dovuta ai maggiori costi di alimentazione e produzione, legati agli standard dei disciplinari.

Esempio di calcolo importo unitario

plafond bovini 12-24: 66.958.989

Numero totale bovini macellati: 1.241.850,00

di cui n. di capi con maggiorazione 30%: 660.777,00

di cui n. di capi con maggiorazione 50%: 20.316,00

di cui n. di capi premio base: 563.073,00

Formula premio base: = Plafond 2015 /((n. capi base x 1) + (n. capi maggiorazione 30% x 1,3)+ n. capi maggiorazione 50% x 1,5))

valore unitario premio base: 46,17

valore unitario premio maggiorazione 30%: 60,02

valore unitario premio maggiorazione 50%: 69,26

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	21	4 e 5
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	4	

Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al premio base i bovini di età compresa tra 12-24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per almeno 6 mesi prima della macellazione (art. 21 , comma 4).

Possono ricevere una maggiorazione del 30% i bovini:

- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5); in tal caso, la maggiorazione è erogata solo se l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura.

- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);

- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5).

Possono ricevere una maggiorazione del 50% i bovini di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5).

La maggiorazione è aggiuntiva rispetto all'aiuto di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l'aiuto di base.

I capi ammessi all'aiuto sono quelli allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi per il settore latte bovino, di cui al paragrafo 2.1.1	Nessun rilievo	La misura è compatibile con articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". L'obiettivo della misura per la macellazione è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, erogato per bovino macellato tra i 12 ed i 24 mesi, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP.

2.3. ZOOTECNIA OVICAPRINA

2.3.1. AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2).

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	22	1, 2, 3 e 4
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	4	
DM del 12 maggio 2015, n. 1566	3	

Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio, destinato alle agnelle da rimonta, viene assegnato in base ad una percentuale dei capi dell'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.

L'articolo 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 stabilisce che l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

È prescritto che i capi siano identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo RURale
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto	Nessun rilievo	Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura Pagamenti agro-climatico-ambientali in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013

2.3.2. CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 4 E 5).

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	22	5, 6 e 7
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	4	

Condizioni di ammissibilità

Capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo RURale
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola	Nessun rilievo	La misura è compatibile con gli interventi previsti all'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". L'obiettivo della misura

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
domanda di aiuto		accoppiata è il mantenimento degli allevamenti ovini nelle aree tipiche IGP, erogato agnello macellato, mentre la misura PSR copre esclusivamente i costi fissi per la partecipazione ai regimi di qualità certificata DOP e IGP.

2.4. FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE

2.4.1. PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	23	1, 2, 3 e 4
“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”		

Condizioni di ammissibilità

Il premio è concesso per ettaro di superficie di soia nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La soia deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti di ammissibilità:

- a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie investita a soia.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.4.2. PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	23	5, 6, 7 e 8

Condizioni di ammissibilità

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. La misura viene attivata nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le colture di frumento duro che non raggiungono la fase di piena maturazione delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.4.3. PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	23	9, 10, 11 e 12
“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”		

Condizioni di ammissibilità

La misura prevede un sostegno a favore delle seguenti colture: colza, girasole, leguminose da granella come pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai monofiti di leguminose. Tali colture devono essere seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi (per le colture proteaginose e leguminose da granella) e all'inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. La misura viene attivata nelle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali

- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	La misura è compatibile con gli interventi previsti ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Pagamenti agro-climatico-ambientali". Non risultano misure agro-climatico-ambientali (di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013) con il medesimo obiettivo che prevedono un pagamento ad ettaro per le leguminose nelle regioni del Centro Italia

2.4.4. PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	23	13, 14, 15 e 16

Condizioni di ammissibilità

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminosa da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla piena maturazione dei semi (per le colture di leguminose da granella) e fino all'inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture ammesse al premio sono pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole leguminose. Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. La misura viene attivata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di

seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	La misura è compatibile con gli interventi previsti ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Pagamenti agro-climatico-ambientali". Non risultano misure agro-climatico-ambientali (di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013) con il medesimo obiettivo che prevedono un pagamento ad ettaro per le leguminose nelle regioni del Centro Italia.

2.5. RISO (ART. 24)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	24	
"Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"		

Condizioni di ammissibilità

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso

definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.6. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	25	
“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”		

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

I contratti devono essere allegati alla domanda unica.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la

documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.7. POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	26	
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	5	1
DM del 12 maggio 2015, n. 1566	4	

Condizioni di ammissibilità

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013.

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda unica nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono informatizzati a cura della

medesima organizzazione, entro il 15 giugno 2015, presso AGEA e il produttore associato allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Compatibile con programmi operativi ortofrutta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. I programmi operativi possono prevedere un incentivo all'utilizzo di semi o piantine di pomodoro da industria con resistenza/tolleranza genetica specifica. In quest'ultimo caso non si tratta di un sostegno accoppiato al mantenimento della produzione erogato per ettaro.	Nessun rilievo

2.8. OLIVICOLTURA (ART. 27)

2.8.1. SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	27	1 e 2
“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”		

Condizioni di ammissibilità

Il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.8.2. SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)

Base normativa

Disposizione	Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	27	3 e 4
“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”		

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è erogato alle superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

2.8.3. SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)

Base normativa

Disposizione		Articolo	Comma
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014, n. 6513	“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”	27	5, 6 e 7
DM del 20 marzo 2015, n. 1922	“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”	5	2

Condizioni di ammissibilità

Il premio è assegnato alle superfici olivicole dell'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, e che aderiscono a sistemi di qualità. Per “sistemi di qualità” si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Intervento compatibile con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'obiettivo della misura è il mantenimento degli attuali livelli produttivi in aree tipiche DOP e IGP, erogato per ettaro olivetato, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP

3. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'agricoltore può richiedere il sostegno accoppiato facoltativo nella domanda unica e si rammenta che, ai fini del percepimento del contributo, deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'articolo 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014, n. 6513, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22;
- ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicaprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

L'articolo 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2015, n. 1420, stabilisce che ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

L'articolo 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che, allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi richiesti per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica. A parziale modifica di quanto stabilito dal paragrafo 4.5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, previste all'articolo 4(6) del DM 20 marzo 2015, possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa e comunque entro il 29 febbraio 2016.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli

AREA COORDINAMENTO

Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

4. ALLEGATO 1: Tabella dati comunicati all'Unione Europea (Fonte: Mipaaf)

		2015	2020
Net ceiling (euro)		3.902.039.000	3.704.337.000
Percentuale massima accoppiato	15,00%	585.305.850	555.650.550
Plafond accoppiato - scelta nazionale (euro)	11,00%	429.224.290	407.477.070

Aiuto accoppiato - settori	Dettaglio	%	Plafond 2015 (euro)	Plafond 2020 (euro)	Sup. in ha o capi di riferimento	Importo stimato 2015 (€/capo,€/ha)	Importo stimato 2020 (€/capo,€/ha)	Anno di riferimento	Fonte
Latte	Vacche da latte	17,50%	75.114.251	71.308.487	1.878.421	40	38	2009	ISTAT
	Latte in zone montane	2,30%	9.872.159	9.371.973	312.091	32	30	2009	Agea su ISTAT
	Bufale	0,96%	4.120.553	3.911.780	277.000	15	14	2012	ISTAT
Carne bovina	Vacche nutrici	9,50%	40.776.308	38.710.322	320.338	127	121	2010	BDN
	Bovini macellati 12-24 mesi	15,60%	66.958.989	63.566.423	1.241.850	54	51	2012	BDN

Aiuto accoppiato - settori	Dettaglio	%	Plafond 2015 (euro)	Plafond 2020 (euro)	Sup. in ha o capi di riferimento	Importo stimato 2015 (€/capo,€/ha)	Importo stimato 2020 (€/capo,€/ha)	Anno di riferimento	Fonte
Ovi-caprino	Agnelle	2,21%	9.485.857	9.005.243	921.480	10	10	2009	Mipaaf su ISTAT
	Agnelli macellati in zone IGP e DOP	1,29%	5.536.993	5.256.454	931.526	6	6	2013	ISTAT
Soia	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna	2,30%	9.872.159	9.371.973	184.004	54	51	2013	ISTAT
Grano duro	Toscana, Umbria, Marche, Puglia, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	13,95%	59.876.788	56.843.051	1.218.816	49	47	2013	ISTAT
Proteoleaginose	Toscana, Umbria, Marche, Lazio	3,30%	14.164.402	13.446.743	214.893	66	63	2013	ISTAT
Leguminose da granella	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	2,75%	11.803.668	11.205.619	224.483	53	50	2013	ISTAT
Riso	Italia	5,30%	22.748.887	21.596.285	247.653	92	87	2010	ISTAT
Barbabietola da zucchero	Italia	4,01%	17.211.894	16.339.831	62.266	276	262	2010	ISTAT

Aiuto accoppiato - settori	Dettaglio	%	Plafond 2015 (euro)	Plafond 2020 (euro)	Sup. in ha o capi di riferimento	Importo stimato 2015 (€/capo,€/ha)	Importo stimato 2020 (€/capo,€/ha)	Anno di riferimento	Fonte
Pomodoro da industria	Italia	2,63%	11.288.599	10.716.647	96.768	117	111	2009	ISTAT
Oliveti	Puglia, Calabria, Liguria	10,30%	44.210.102	41.970.138	588.704	75	71	2010	ISTAT
	Puglia, Calabria, pendenza >7,5%	3,10%	13.305.953	12.631.789	190.000	70	66	2010	ISTAT
	Italia, particolare rilevanza (zone DOP o IGP)	3,00%	12.876.729	12.224.312	108.000	119	113	2013	ISTAT